



CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMIERO

con sede in PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA (TN), via Delle Fonti,10 – tel. 0439 62435

codice fiscale 90009790222, d'ora in poi denominato “istituzione scolastica formativa”,

rappresentato dal Prof. GIULIO BERTOLDI, [REDACTED]

[REDACTED]

E

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – DIREZIONE GENERALE

con sede legale in Trento (TN), Piazza Dante n. 15 CF e P. IVA00337460224

rappresentata dal dott. PAOLO NICOLETTI, [REDACTED]

PREMESSO CHE

- ☐ l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ☐ le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- ☐ l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e che l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- ☐ per le istituzioni scolastiche i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ☐ per le istituzioni formative il tirocinio curriculare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- ☐ l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

I Dipartimenti della Provincia di Trento con le rispettive strutture, qui rappresentati dalla Direzione Generale della Provincia di Trento sulla base della delibera 1423 del 10 agosto 2018 e di seguito indicati anche come il “soggetto ospitante”, si impegnano ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture gli studenti in tirocinio curriculare su proposta dell’**Istituto di Istruzione Superiore di Primiero**, di seguito indicato come “istituzione scolastica/formativa”.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:

- ☐ l'indicazione dello specifico Dipartimento e/o struttura che accoglie lo studente in alternanza scuola-lavoro a cui competono le responsabilità previste per il “soggetto ospitante” citate nella presente Convenzione
- ☐ il nominativo del tirocinante;
- ☐ i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante
- ☐ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
- ☐ le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- ☐ gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile
- ☐ gli obblighi riferiti alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).
- ☐ le firme del Dirigente dell'Istituzione Scolastica, del Dirigente o direttore del Dipartimento/struttura ospitante e del tirocinante (o del genitore, se il tirocinante è un minore)

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- ☐ elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- ☐ assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- ☐ gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;

- ☐ monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- ☐ valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- ☐ promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
- ☐ informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- ☐ assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- ☐ collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
- ☐ favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- ☐ garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- ☐ pianifica ed organizza le attività in base al percorso formativo personalizzato, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- ☐ coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- ☐ fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure di tutor condividono i seguenti compiti:

- ☐ la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal percorso formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- ☐ controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- ☐ raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- ☐ elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
- ☐ verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:

- ☐ svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- ☐ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- ☐ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- ☐ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- ☐ rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituzione scolastica che ne darà comunicazione agli istituti assicurativi – sulla base degli estremi identificativi delle polizze sottoscritte dall'istituzione scolastica/formativa così come riportati nel documento inerente il percorso formativo personalizzato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- ☐ tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
- ☐ informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- ☐ designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

3. L'istituzione scolastica/formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun percorso formativo.

Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- ☐ capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- ☐ capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel percorso formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- ☐ capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- ☐ garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- ☐ rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- ☐ consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- ☐ informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;

- ☐ individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

a richiamare lo studente tirocinante al rispetto degli obblighi di condotta per quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Art. 7

La presente convenzione quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza triennale la presente convenzione quadro sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Le norme della presente Convenzione si applicano alla Direzione Generale, ai Dipartimenti e alle varie strutture provinciali. Nessuna responsabilità farà capo alla Direzione Generale per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte degli altri Dipartimenti o strutture durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 9

I rappresentanti delle Parti autorizzano le Parti stesse al trattamento dei loro dati personali, per le finalità di stipula ed esecuzione del presente contratto.

In particolare, ciascuno dei rappresentanti dichiara di aver ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art. 13 GDPR, da parte dei relativi Titolari del trattamento.

Art. 10

Le Parti dichiarano che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della nota n. 2, lettera e) in calce all'art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Luogo e data: Primiero, 12 ottobre 2018

Per Istituto

Per la Direzione Generale

Dirigente Scolastico

il Direttore Generale

Giulio Bertoldi

dott. Paolo Nicoletti